

proposta del Mignon  
e altri

ART. I

Agli effetti della legge penale sono considerati osceni i disegni, le immagini, le fotografie, gli oggetti figurati affissi ed esposti in luogo pubblico o aperto al pubblico, i quali offendono il pudore secondo la particolare sensibilità dei minori in età evolutiva e le esigenze della loro tutela morale.

ART. 2

Chiunque affigge o espone in luogo pubblico o aperto al pubblico disegni, immagini, fotografie, oggetti figurati che offendono la pubblica decenza oppure rappresentano scene di delitti o comunque <sup>di</sup>violenza, considerati in relazione alla particolare sensibilità dei minori in età evolutiva ed alle esigenze della loro tutela morale, è punito a norma dell'art. 725 del C.P.

ART. 3

Agli effetti di due precedenti articoli il reato sussiste anche se le cose affisse o esposte al pubblico si riferiscono a films od a lavori teatrali che abbiano ottenuto il nulla osta per la rappresentazione.

ART. 4

L'Autorità locale di pubblica sicurezza può ordinare il sequestro di tali disegni, immagini, fotografie, oggetti figurati affissi ed esposti al pubblico, facendo seguire immediatamente, e non mai oltre le 24 ore, la denuncia al Procuratore della Repubblica.

Se questi non lo convalida entro le 24 ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto.

-----